

ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di novembre,

In Catania e nel mio studio,

- 23 novembre 2021 -

Innanzi a me Giuseppe Boscarino, Notaio in Catania con studio in Corso Italia 104, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, testimoni:

- Scollo Lucia, nata a Catania il tre aprile millenovecentocinquantesi e domiciliata in Gravina di Catania (CT), Via Fratelli Bandiera n.25;

- Mancuso Fabrizia, nata a Catania il ventinove settembre millenovecentottantacinque ed ivi residente in Via Montello n.3;

E' PRESENTE

- per la Società per Azioni "HUMANITAS ISTITUTO CLINICO CATANESE S.P.A.", con sede in Misterbianco (CT), all'indirizzo di Contrada "Cubba", "Strada Provinciale 54" n.11, capitale sociale Euro 1.009.674,12= interamente sottoscritto e versato, iscritta al n.00288060874 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, (C.F. 00288060874), il Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato, e come tale legale rappresentante, Dott. Sciacca Giuseppe, nato a Catania il diciotto febbraio millenovecentosessantotto e domiciliato per la carica in Misterbianco (CT), Contrada "Cubba", "Strada Provinciale 54" n.11, che al presente atto interviene espressamente autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2021, come dal relativo verbale in pari data.

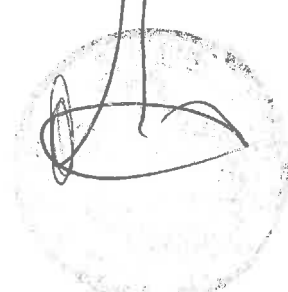
Dell'identità personale, qualifica e poteri di firma del suddetto comparente io Notaio sono certo.

SI PREMETTE CHE:

I - con atto a mio rogito del 1° giugno 2021, Rep.285606/33753, registrato al n.23028, la "HUMANITAS ISTITUTO CLINICO CATANESE S.P.A." ha costituito, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, la "FONDAZIONE HUMANITAS SICILIA", con sede in in Misterbianco (CT), Contrada "Cubba", "Strada Provinciale 54" n.11, ad oggi non ancora riconosciuta dall'Autorità Governativa, avente come scopo principale:

- 1) - la ricerca scientifica;
- 2) - la formazione universitaria e post universitaria;
- 3) - le prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

Registrato a Catania
il 7-12-2021
al n° 44403



attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra;

5) - la promozione e la tutela dei diritti umani civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale in oggetto, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244;

II - l'intero Consiglio di Amministrazione nominato in seno al succitato Atto Costitutivo a mio rogito del 1° giugno 2021, Rep.285606/33753, ha rinunciato alla nomina con comunicazioni fatte pervenire all'Ente fondatore in data 28 settembre 2021;

III - nell'iter procedimentale di riconoscimento della personalità giuridica della neo-costituita Fondazione, si è manifestata la necessità, anche alla luce delle osservazioni dell'Autorità Governativa, di procedere alla modifica del succitato Atto Costitutivo.

Le modifiche, oltre a delineare meglio la valenza nazionale della Fondazione, riguardano in particolare:

- la previsione di "Partecipanti istituzionali" alla Fondazione;
- la composizione del Consiglio di Amministrazione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento;

TUTTO CIO' PREMESSO,

da formare parte integrante e sostanziale di quanto infra, in virtù del presente atto da conservarsi tra i miei originali, a modifica ed integrazione dell'atto a mio rogito del 1° giugno 2021, Rep.285606/33753, di cui in premessa, il comparente, Dott. Sciacca Giuseppe, nella qualità, dichiara e dà atto di quanto segue:

1) - di prevedere espressamente che l'attività di ricerca scientifica della Fondazione, sul territorio nazionale ed in Sicilia in particolare, debba essere di particolare interesse sociale e culturale;

1a) - di modificare conseguentemente l'Art.2 dello Statuto, che assume il seguente preciso tenore:

"Art. 2 (SCOPO)

La Fondazione non ha scopo di lucro; essa persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):

- 1) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e culturale;
- 2) formazione universitaria e post universitaria;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;

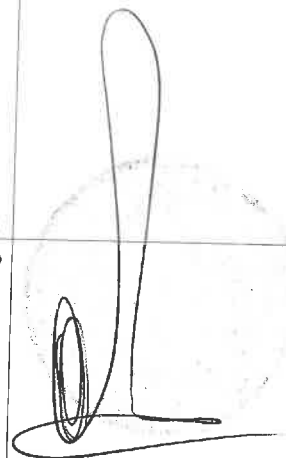
4) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo;

5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000,
n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo
1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

In particolare, nell'ambito dello svolgimento delle attività
di interesse generale sopra indicate, la Fondazione si
propone di:

- promuovere e finanziare progetti di ricerca di base e
di ricerca clinica prevalentemente sulle malattie oncologiche
condotti in particolare da ricercatori e medici che si sono
distinti nei rispettivi campi e che vogliono contribuire a
sviluppare e consolidare la ricerca sul territorio nazionale
ed in Sicilia in particolare; all'uopo istituendo borse di
studio destinate al perfezionamento professionale dei
ricercatori e dei medici;
- coordinare gruppi di lavoro trasversali a supporto
della creazione di "network" con le istituzioni universitarie
e di ricerca nazionali e regionali per favorire lo sviluppo
di progetti di ricerca e clinici mirati a valorizzare le
eccellenze della ricerca ma in un contesto e con una
prospettiva di integrazione internazionale e multiculturale;
- sostenere giovani ricercatori istituendo e/o
finanziando borse di studio, assegni di ricerca, posizioni di
dottorato di ricerca;
- promuovere iniziative finalizzate alla divulgazione
scientifica dei risultati di ricerca e di scambio delle
conoscenze;
- attivare iniziative per facilitare l'accesso alle cure e
l'assistenza territoriale.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di
interesse generale di cui sopra, purché secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. 3
luglio 2017, n.117, dalle relative norme di attuazione e
dalle altre disposizioni di Legge vigenti. A tal fine, è
demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione
delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel
rispetto dei limiti e dei criteri citati.



La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Fondazione persegue il proprio scopo direttamente o indirettamente attraverso il finanziamento e/o la collaborazione con altri Enti o persone giuridiche nelle quali essa abbia una partecipazione, con altri Enti privati e pubblici, italiani ed esteri, e in particolare ai fini della migliore integrazione tra attività di ricerca scientifica e attività di assistenza clinica.

Per raggiungere i propri scopi la Fondazione assume le più opportune iniziative comprese quelle di erogare finanziamenti, borse, premi di studio, contributi, organizzare corsi di formazione e perfezionamento, convegni, seminari, nonché quelle di pubblicazione, nel rispetto della normativa di settore, di prodotti editoriali; essa potrà avvalersi dell'attività prestata da volontari.

La Fondazione, infine, adotta le misure necessarie per riservare a sé, ovvero a terzi con il cui contributo abbia sviluppato specifici progetti, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale conseguenti alla ricerca da essa finanziata.

La Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, può eseguire operazioni mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'estero coerenti con gli scopi sopra descritti ed in genere compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che comunque concorrano al raggiungimento dei propri fini.";

2) - di prevedere espressamente che il patrimonio della Fondazione debba essere amministrato dagli organi direttivi della Fondazione coerentemente alle finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso;

2a) - di modificare conseguentemente l'Art.3 dello Statuto, che assume il seguente preciso tenore:

"Art. 3 (PATRIMONIO)

Il patrimonio è costituito, nel rispetto dell'art.22, comma 4^a, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117:

- dalla dotazione iniziale di Euro duecentomila/00 (Euro 200.000,00=;

- dai beni immobili e mobili, contributi, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o di enti privati o pubblici (ivi comprese le Istituzioni italiane, estere o comunitarie),

espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone:

- dei redditi rivenienti dal patrimonio e dai diritti di proprietà industriale e intellettuale della Fondazione;
- di ogni eventuale contributo, donazione o lascito da parte di persone fisiche o di enti privati o pubblici (ivi comprese le Istituzioni italiane, estere o comunitarie), destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati a patrimonio o al suo incremento.

E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o redditi a favore del Fondatore.

Per le obbligazioni dell'Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio è amministrato dagli organi direttivi della Fondazione coerentemente alle finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.";

3) - di prevedere espressamente che i membri della Fondazione si dividono in:

- Ente fondatore;
- Partecipanti istituzionali;

3a) - di modificare conseguentemente l'Art.4 dello Statuto e di inserire nello Statuto gli artt. 4 bis e 4 ter di neo formulazione; articoli del seguente preciso tenore:

"Art. 4 (MEMBRI DELLA FONDAZIONE)

I membri della Fondazione si dividono in:

- Ente fondatore;
- Partecipanti istituzionali.";

"Art. 4 bis (ENTE FONDATORE)

Fondatore, ai fini del presente Statuto, è la "Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A.";

"Art. 4 ter (PARTECIPANTI ISTITUZIONALI)

Possono divenire Partecipanti istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e purché vi sia il voto favorevole dell'Ente fondatore e dei membri di spettanza dell'Ente fondatore.

I Partecipanti istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.

Possono essere nominati Partecipanti istituzionali anche soggetti aventi sede all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione dell'ente Partecipante istituzionale; la sua messa in liquidazione, il suo fallimento o il suo assoggettamento a procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'Ente fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.";

4) - di prevedere espressamente che la Fondazione possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, con diverse modalità di nomina, attribuzioni e modalità di funzionamento;

4a) - di prevedere espressamente che dei componenti del Consiglio:

- a) - tre membri siano nominati dall'Ente Fondatore;
- b) - fino a tre membri siano nominati dai membri di cui alla lettera a);
- c) - fino a tre membri siano nominati dai Partecipanti istituzionali, se presenti;

4b) - di modificare conseguentemente gli Artt. 6, 7 e 8 dello Statuto, che assumono il seguente preciso tenore:

"Art. 6 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui:

- a) - tre membri nominati dall'Ente Fondatore;

b) - fino a tre membri nominati dai membri di cui alla lettera a);

c) - fino a tre membri nominati dai Partecipanti istituzionali, se presenti.

Almeno un terzo (1/3) dei consiglieri dovrà essere individuato tra esperti negli ambiti di attività della Fondazione.

I membri del Consiglio durano in carica per un triennio, e sono rieleggibili.

E' possibile prevedere un gettone di presenza.

In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più dei membri del Consiglio, per la loro sostituzione, il Presidente della Fondazione chiede la sostituzione al Consiglio di Amministrazione della Società "Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A.", onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere rinominato nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;

b) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;

c) ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della Legge stessa;

d) non essere legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

e) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art.48, commi 1^, 2^ e 3^, del D.Lgs. 117/2017.";

"Art. 7 (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- decide sulla ammissione dei Partecipanti istituzionali e sulla misura minima del loro contributo;

- decide sulla esclusione dei Partecipanti istituzionali;
- approva i programmi dell'attività della Fondazione, su proposta del Comitato Scientifico, verificandone la compatibilità economico-finanziaria, e ne cura l'esecuzione;
- approva il bilancio consuntivo di ciascun anno, entro il successivo 30 aprile, fatte salve possibili deroghe previste dalla normativa, accompagnato da una relazione illustrante l'attività svolta;
- nomina il Comitato scientifico, ed eventualmente il Direttore ed il Segretario;
- nomina l'Organo di controllo;
- approva il bilancio;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la eventuale parte dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso.

Il Consiglio può delegare propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente, al Comitato scientifico e al Direttore o affidare incarichi speciali a suoi membri.

Il Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti può deliberare le modifiche al presente statuto e lo scioglimento della Fondazione.";

"Art. 8 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne facciano richiesta motivata più della metà dei suoi membri.

La convocazione si effettuerà con lettera raccomandata, telegramma, messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data della riunione al domicilio di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, messaggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima di quello della data della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di cui alle lettere a) - b) del primo comma del superiore Art.6.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le ipotesi nelle quali il presente statuto prevede una maggioranza diversa.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi membri. Le

deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri di cui alla lettera a) del primo comma del superiore Art.6.

Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.";

5) - di prevedere espressamente che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione, venga nominato dal Consiglio stesso al suo interno;

5a) - di modificare conseguentemente l'Art. 9 dello Statuto, che assume il seguente preciso tenore:

"Art. 9 (PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE)

Il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente

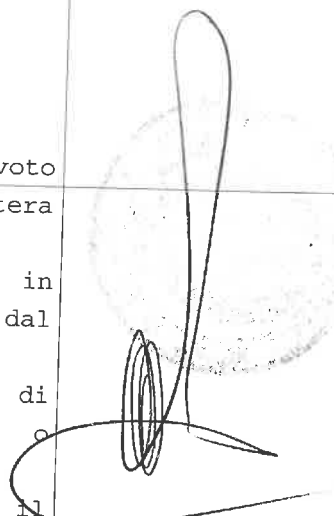
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, se nominato.";

6) - di prevedere espressamente la figura del Segretario della Fondazione;

6a) - di modificare conseguentemente l'Art.12 dello Statuto, che assume il seguente preciso tenore:

"Art. 12 (DIRETTORE - SEGRETARIO)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore, il quale, se nominato, esercita i poteri per l'ordinaria gestione delegati dal Consiglio e collabora con il Presidente ed il Comitato Scientifico:

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature consists of a large loop at the top, followed by a vertical line, and then a series of loops and a horizontal stroke at the bottom.

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro esecuzione, nonché al controllo dei risultati;

- alla predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì il Segretario.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze del Consiglio; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.";

7) - di nominare, ai sensi dell'art.6 dello Statuto della Fondazione, come testè modificato, quali membri del Consiglio di Amministrazione, per i primi tre anni:

- REPICI ALESSANDRO, nato a Messina il cinque gennaio millenovecentosessantasei e residente in Torino, Via Accademia Albertina n.10, (C.F. RPC LSN 66A05 F158Y);

- FERRARI GIORGIO, nato a Milano il cinque agosto millenovecentocinquantanove ed ivi residente in Via delle Stelline n.5, (C.F. FRR GRG 59M05 F205E);

- MELODIA PIERO MARIA, nato a Milano il primo febbraio millenovecentoquarantasette ed ivi residente in Via Luigi Settembrini n.17, (C.F. MLD PMR 47B01 F205V).

A questo punto il comparente mi consegna il testo dello Statuto della Fondazione, come testè integrato e modificato, che al presente si allega sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali, come per Legge.

Richiesto,
io Notaio ho redatto quest'atto, scritto a mia cura da persona di mia fiducia e da me letto, unitamente all'allegato, in presenza dei testi, al comparente, che interpellato lo approva e lo sottoscrive alle ore venti e quaranta minuti primi.

Consta di cinque fogli dei quali occupa diciannove pagine per intero e fin qui della ventesima.

F.to: Giuseppe Sciacca n.q.; Lucia Scollo teste; Fabrizia Mancuso teste; Giuseppe Boscarino Notaio.

STATUTO

Art. 1 (DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA)

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE HUMANITAS SICILIA", con sede in Misterbianco (CT), Contrada "Cubba", "Strada Provinciale 54" n.11.

La Fondazione è costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore): fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ad essa si applicano le disposizioni in materia vigenti per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.

Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE HUMANITAS SICILIA ETS" e farà uso di tale indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Essa opera in ambito del Territorio Nazionale.

La fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 (SCOPO)

La Fondazione non ha scopo di lucro; essa persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017):

- 1) ricerca scientifica di particolare interesse sociale e culturale;
- 2) formazione universitaria e post universitaria;
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 5) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n.244.

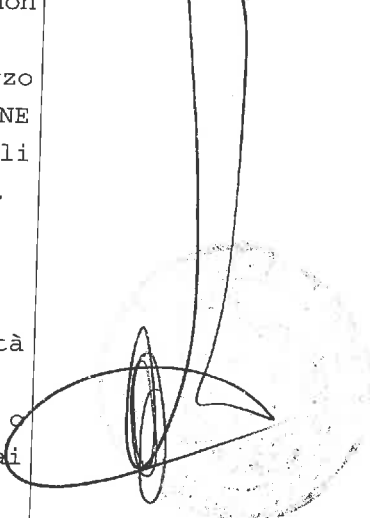
In particolare, nell'ambito dello svolgimento delle attività di interesse generale sopra indicate, la Fondazione si propone di:

- promuovere e finanziare progetti di ricerca di base e di ricerca clinica prevalentemente sulle malattie oncologiche condotti in particolare da ricercatori e medici che si sono distinti nei rispettivi campi e che vogliono contribuire a sviluppare e consolidare la ricerca sul territorio nazionale

Allegato "A"

Atto in data 23-11-2024

Reg. 13/148

A large, stylized handwritten signature in black ink, with a circular stamp or seal partially visible underneath it.

ed in Sicilia in particolare; all'uopo istituendo borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori e dei medici;

- coordinare gruppi di lavoro trasversali a supporto della creazione di "network" con le istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e regionali per favorire lo sviluppo di progetti di ricerca e clinici mirati a valorizzare le eccellenze della ricerca ma in un contesto e con una prospettiva di integrazione internazionale e multiculturale;

- sostenere giovani ricercatori istituendo e/o finanziando borse di studio, assegni di ricerca, posizioni di dottorato di ricerca;

- promuovere iniziative finalizzate alla divulgazione scientifica dei risultati di ricerca e di scambio delle conoscenze;

- attivare iniziative per facilitare l'accesso alle cure e l'assistenza territoriale.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di Legge vigenti. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e dei criteri citati.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Fondazione persegue il proprio scopo direttamente o indirettamente attraverso il finanziamento e/o la collaborazione con altri Enti o persone giuridiche nelle quali essa abbia una partecipazione, con altri Enti privati e pubblici, italiani ed esteri, e in particolare ai fini della migliore integrazione tra attività di ricerca scientifica e attività di assistenza clinica.

Per raggiungere i propri scopi la Fondazione assume le più opportune iniziative comprese quelle di erogare finanziamenti, borse, premi di studio, contributi, organizzare corsi di formazione e perfezionamento, convegni, seminari, nonché quelle di pubblicazione, nel rispetto della normativa di settore, di prodotti editoriali; essa potrà avvalersi dell'attività prestata da volontari.

La Fondazione, infine, adotta le misure necessarie per

riservare a sé, ovvero a terzi con il cui contributo abbia sviluppato specifici progetti, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale conseguenti alla ricerca da essa finanziata.

La Fondazione, per il perseguimento degli scopi di cui ai punti precedenti, può eseguire operazioni mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'estero coerenti con gli scopi sopra descritti ed in genere compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che comunque concorrano al raggiungimento dei propri fini.

Art. 3 (PATRIMONIO)

Il patrimonio è costituito, nel rispetto dell'art.22, comma 4^a, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117:

- dalla dotazione iniziale di Euro duecentomila/00 (Euro 200.000,00=;
- dai beni immobili e mobili, contributi, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o di enti privati o pubblici (ivi comprese le Istituzioni italiane, estere o comunitarie), espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone:

- dei redditi rivenienti dal patrimonio e dai diritti di proprietà industriale e intellettuale della Fondazione;
- di ogni eventuale contributo, donazione o lascito da parte di persone fisiche o di enti privati o pubblici (ivi comprese le Istituzioni italiane, estere o comunitarie), destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati a patrimonio o al suo incremento.

E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili o redditi a favore del Fondatore.

Per le obbligazioni dell'Ente la Fondazione risponde soltanto col proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, sostenitori, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio è amministrato dagli organi direttivi della Fondazione coerentemente alle finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

Art. 4 (MEMBRI DELLA FONDAZIONE)

I membri della Fondazione si dividono in:

- Ente fondatore;

- Partecipanti istituzionali.

Art. 4 bis (ENTE FONDATORE)

Fondatore, ai fini del presente Statuto, è la "Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A.".

Art. 4 ter (PARTECIPANTI ISTITUZIONALI)

Possono divenire Partecipanti istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e purché vi sia il voto favorevole dell'Ente fondatore e dei membri di spettanza dell'Ente fondatore.

I Partecipanti istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.

Possono essere nominati Partecipanti istituzionali anche soggetti aventi sede all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

- estinzione dell'ente Partecipante istituzionale; la sua messa in liquidazione, il suo fallimento o il suo assoggettamento a procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti istituzionali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'Ente fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 5 (ORGANI)

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;

- il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Art. 6 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui:

- a) - tre membri nominati dall'Ente Fondatore;
- b) - fino a tre membri nominati dai membri di cui alla lettera a);
- c) - fino a tre membri nominati dai Partecipanti istituzionali, se presenti.

Almeno un terzo (1/3) dei consiglieri dovrà essere individuato tra esperti negli ambiti di attività della Fondazione.

I membri del Consiglio durano in carica per un triennio, e sono rieleggibili.

E' possibile prevedere un gettone di presenza.

In caso di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento o decesso di uno o più dei membri del Consiglio, per la loro sostituzione, il Presidente della Fondazione chiede la sostituzione al Consiglio di Amministrazione della Società "Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.A.", onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo della Fondazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio decade nella sua interezza e deve essere rinominato nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle dimissioni.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono:

- a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza;
- b) non trovarsi in situazioni di decadenza o ineleggibilità ex art. 2382 c.c.; non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali passate in giudicato; non aver riportato sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) ai sensi della Legge 124/2017, in caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, rendicontare, tramite pubblicazione, le fonti dei proventi nei limiti della Legge stessa;
- d) non essere legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- e) provvedere a mantenere correttamente i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trasmettendo annualmente la documentazione richiesta ed aggiornando le informazioni ai sensi dell'art.48, commi 1°, 2° e 3°, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- decide sulla ammissione dei Partecipanti istituzionali e sulla misura minima del loro contributo;
- decide sulla esclusione dei Partecipanti istituzionali;
- approva i programmi dell'attività della Fondazione, su proposta del Comitato Scientifico, verificandone la compatibilità economico-finanziaria, e ne cura l'esecuzione;
- approva il bilancio consuntivo di ciascun anno solare, entro il successivo 30 aprile, fatte salve possibili deroghe previste dalla normativa, accompagnato da una relazione illustrante l'attività svolta;
- nomina il Comitato scientifico, ed eventualmente il Direttore ed il Segretario;
- nomina l'Organo di controllo;
- approva il bilancio;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la eventuale parte dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso.

Il Consiglio può delegare propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente, al Comitato scientifico e al Direttore o affidare incarichi speciali a suoi membri.

Il Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti può deliberare le modifiche al presente statuto e lo scioglimento della Fondazione.

Art. 8 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne facciano richiesta motivata più della metà dei suoi membri.

La convocazione si effettuerà con lettera raccomandata, telegramma, messaggio di posta elettronica contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno cinque giorni prima della data della riunione al domicilio di ciascun componente il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telegramma, messaggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima di quello della data della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei suoi membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di cui alle lettere a) - b) del primo comma del superiore Art.6.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatte salve le ipotesi nelle quali il presente statuto prevede una maggioranza diversa.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente,

l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo,

l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri di cui alla lettera a) del primo comma del superiore Art.6.

Le deliberazioni del Consiglio verranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche mediante audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 9 (PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE)

Il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

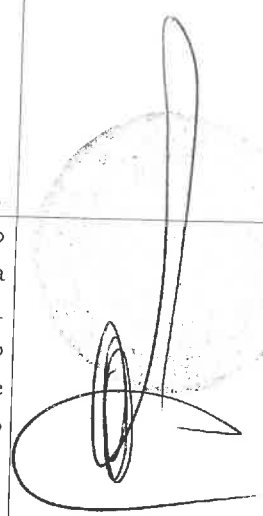
Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, se nominato.

Art. 10 (COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE - POTERI)

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tre (3) a nove (9) membri, scelti tra esperti scientifici del settore disciplinare delle attività della Fondazione. All'atto di nomina viene determinato il numero dei componenti e viene individuato il Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione i programmi e le iniziative della Fondazione

A handwritten signature in dark ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

e ne verifica i risultati.

Il Comitato resta in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio provvede alla sostituzione di suoi componenti in caso di loro cessazione e può anche durante il mandato del Comitato Scientifico aumentarne i componenti provvedendo alle relative nomine.

Art. 11 (COMITATO SCIENTIFICO - FUNZIONAMENTO)

Il Comitato Scientifico determina le modalità per il proprio funzionamento.

Esso può istituire, di iniziativa propria o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, Commissioni più ristrette a carattere consultivo chiamandone a far parte anche soggetti che non fanno parte del Comitato Scientifico stesso.

Art. 12 (DIRETTORE - SEGRETARIO)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore, il quale, se nominato, esercita i poteri per l'ordinaria gestione delegati dal Consiglio e collabora con il Presidente ed il Comitato Scientifico:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro esecuzione, nonché al controllo dei risultati;

- alla predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì il Segretario.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze del Consiglio; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Fondazione.

Art. 13 (RAPPRESENTANZA LEGALE)

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma libera al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

Spetta altresì con firma libera, nei limiti delle attribuzioni delegategli, al Direttore.

Art. 14

14.1 (ORGANO DI CONTROLLO)

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo composto da un solo membro effettivo, che deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita

inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.2 (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, che rendano obbligatoria tale figura, la revisione dei bilanci della Fondazione è affidata ad una società di revisione scelta ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione della Società "Humanitas Istituto Clinico Catanese S.p.a.". Nell'espletare la propria funzione di revisione, essa deve:

- accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo, verificando la veridicità delle principali poste;
- fornire al Consiglio di Amministrazione della Fondazione ogni suggerimento utile a migliorare il sistema di amministrazione e di controllo della Fondazione stessa.

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 12 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30, comma 6^a, del citato D.Lgs. 117/2017.

14.3 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio, corredato dalla relazione della società di revisione, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa.

Utili e avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per scopi istituzionali e per attività ad essi connesse. E' vietato distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che questo non sia imposto dalla Legge o sia effettuato a favore di altri Enti del Terzo Settore che

per Legge, per statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (ex art.39 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117).

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a sostenitori o partecipanti, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

14.4 (LIBRI SOCIALI)

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1^a, del D.lgs. 117/2017, la Fondazione deve tenere:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri anzidetti sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 15 (SCIoglimento)

La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità.

Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto tra i suoi componenti.

Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1^a, del medesimo D.Lgs.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore a tal fine individuati dal Consiglio di Amministrazione, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in

difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 (DISPOSIZIONI APPLICABILI)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to: Giuseppe Sciacca n.q.; Lucia Scollo teste; Fabrizia Mancuso teste; Giuseppe Boscarino Notaio.

E' copia autentica, spedita in conformità all'originale ED ALLEGATA

..... sottoscritta con atto di Legge, che si

rilascia per *procedimento*

Consta di *due* pagine.

Catania *chier. di civile duecenturo*

